



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 06/12/2018

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale emesso il 07/03/2001, riferisce che, al momento del rimborso, scopriva che il titolo in questione non aveva una scadenza ventennale, ma di soli 6 anni, quindi si era prescritto l'8/03/2017.

Evidenzia che sul buono non è riscontrabile alcuna indicazione in merito alla serie, alla durata e alla scadenza, né sono presenti altri elementi idonei a far ritenere che lo stesso avesse una scadenza di soli 6 anni anziché ventennale, circostanze che hanno indotto ad un legittimo affidamento sulla durata e sulla naturale scadenza del titolo.

Riferisce altresì che, al momento della sottoscrizione del titolo, vi è stata una totale mancanza di trasparenza da parte dell'intermediario, che non ha fornito alcuna idonea informativa, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 17 del Reg. ISVAP n. 35/2010.

Afferma infine che, essendo minorenni all'epoca dell'emissione, il termine di 10 anni è iniziato a decorrere dal 07/03/2009.

Costituitosi, l'intermediario evidenzia in primo luogo che il buono postale oggetto del ricorso, emesso nel marzo 2001, appartiene alla serie "AA1", come è chiaramente indicato sul retro del titolo.

Fa presente che, con l'entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000, è stata prevista l'introduzione del foglio informativo, predisposto da Cassa Depositi e Prestiti, riportante le descrizioni e le caratteristiche dei buoni da consegnare ai sottoscrittori (in particolare, il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto idoneo ad informare e tutelare il risparmiatore).



Inoltre, fa presente che il termine prescrizione previsto, originariamente quinquennale, è stato modificato dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 - introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P. - il cui art. 8, comma 1 prevede che *“i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*.

Rileva che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003 ha disposto il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai B.F.P. relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001.

Tanto premesso, evidenzia come, nel contesto normativo sopra delineato, l'orientamento costantemente assunto dal Ministero operi nel senso di non dar corso al rimborso dei titoli in ordine ai quali sia spirato il termine prescrizione (come nel caso di specie); ciò anche al fine di garantire l'assoluta uniformità di trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico. Difatti, sulla base della normativa suddetta, i B.F.P. in argomento sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono dunque disciplinati dalle norme per gli stessi valevoli, di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 298 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”; fa presente che l'art. 23 del D.P.R. citato fa rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che il buono in questione non riporta alcuna chiara e precisa indicazione circa la serie di appartenenza, né sono indicati la durata e il termine di scadenza, circostanze che hanno indotto ad un legittimo affidamento sulla durata ventennale e sulla naturale scadenza del titolo.

Rileva altresì che il BPF è cointestato e reca la clausola con “pari facoltà di rimborso”, pertanto il diritto al rimborso può essere esercitato per l'intero e in modo disgiunto da ciascun cointestatario.

Ribadisce che, al tempo dell'emissione del buono (anno 2001), aveva dieci anni e che ha raggiunto la maggiore età solo il 07/03/2009, con la conseguenza che, prima di tale data, non avrebbe potuto esercitare il diritto alla riscossione (richiama l'art. 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*); sul punto, richiama la sentenza del 05/06/2017 del Giudice di Pace di Nola.

Infine, sottolinea l'assoluta mancanza di trasparenza dell'intermediario, che non ha fornito alcuna idonea informativa ai clienti, comportamento in aperto contrasto con i principi di buona fede e correttezza che dovrebbero caratterizzare i rapporti con i consumatori, oltre che gravemente lesivo di un diritto costituzionalmente garantito (art. 47, co. 1 della Costituzione) che incoraggia e tutela il risparmio di ogni singolo cittadino in tutte le sue forme.

Il ricorrente chiede all'Arbitro di riconoscere il proprio diritto al rimborso del buono, avendolo legittimamente e tempestivamente richiesto e, per l'effetto, ottenerne il pagamento.

L'intermediario non formula una specifica conclusione, ma dal tenore delle controdeduzioni si evince che lo stesso intende concludere per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il caso sottoposto all'esame del Collegio riguarda il mancato rimborso per intervenuta prescrizione di un buono fruttifero postale sottoscritto dal ricorrente cointestatario in data 07.03.2001 ed in particolare la questione verte sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizione del B.F.P.



Orbene trattasi di un b.f.p. <a termine> appartenente alla serie AA1, come risulta dalla dicitura riportata a penna sul retro dello stesso. Non vi sono dubbi, pertanto, che la regolamentazione di tali buoni sia quella contenuta nel DM 19 dicembre 2000 che ne ha decretato l'emissione. Si rileva altresì che tale indicazione riportata nel retro del titolo innanzi richiamata sopperisce alla lamentata consegna del foglio illustrativo al momento dell'emissione dei buoni, come prescritto dall'art. 6 del DM 19 dicembre 2000.

A proposito dello spirato termine prescrizionale di dieci anni eccetto dall'intermediario a supporto della richiesta di rigetto del ricorso, il Collegio richiama l'orientamento secondo cui detto termine - entro il quale i titolari dei buoni fruttiferi, appartenenti alla serie AA1 e istituiti con il DM 19 dicembre 2002, possono esercitare il diritto al rimborso - deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui tali titoli cessano di essere fruttiferi, ovvero dal sesto anno a partire dalla relativa emissione (Collegio di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n. 7679/2018; e Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018). In questa prospettiva, il Collegio ritiene che il diritto ad ottenere il rimborso del buono oggetto del ricorso sia prescritto, atteso che detto titolo è stato emesso in data 07 marzo 2001, come risulta dalla scritta aggiunta a penna sul retro dello stesso; e il diritto ad ottenere il rimborso avrebbe potuto essere esercitato fino al 07 marzo 2017. Nel caso di specie, invece, la richiesta di rimborso è stata esercitata dal ricorrente tramite reclamo trasmesso all'intermediario il 14.09.2017, e quindi in epoca successiva al verificarsi della prescrizione; né vi è evidenza in atti di alcun evento interruttivo della prescrizione da parte del ricorrente.

Priva di pregio è, inoltre, la ulteriore deduzione del ricorrente secondo cui il decorso del termine prescrizionale dovrebbe computarsi alla data di raggiungimento della maggiore età (nel ricorso eccipisce, infatti, che al tempo dell'emissione del buono - anno 2001 - aveva dieci anni e che ha raggiunto la maggiore età solo il 07/3/2009) essendo pacifico secondo l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Napoli dec. n. 17245/17) che "...l'impossibilità di far valere un diritto, rilevante quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio dello ius e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto, ai quali sembra riconducibile l'asserita mancanza di possesso del titolo.

Del resto, come indicato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 3584/12) " il diritto di riscossione del buono, anche durante la minore età del ricorrente, avrebbe potuto essere esercitato dai genitori esercenti la potestà, come attesta l'art. 320, 4° comma, c.c., specificamente dedicato alla riscossione dei capitali del minorenni".

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio non può che concludere che il diritto della parte ricorrente a riscuotere il buono si è irrimediabilmente prescritto e il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS